

N.R.G. 898/2010



IL TRIBUNALE DI LODI

Il Giudice designato

Dott. Federico Salmeri,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 aprile 2010,

letto il ricorso *ex art.* 44 D.Lgs. 286/98 ed art. 4 D.Lgs. 215/03 e la memoria difensiva di parte resistente,

visti gli atti e i documenti di causa tutti,

uditi i difensori delle parti all'udienza del 28 aprile 2010,

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Nel ricorso *ex art.* 44 D.Lgs. 286/98 ed art. 4 D.Lgs. 215/03 iscritto al numero di ruolo generale sopra riportato, promosso

DA

Lodi Per Mostar ONLUS,

ASGI-Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione,

tutti rappresentati e difesi, come da delega in atti, dagli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Magda Bergamaschi, in Lodi, via Vecchio Bersaglio, n. 1

-Ricorrenti-

CONTRO

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Capograssi e Claudio Morandotti, presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Rozzano, viale Palmiro Togliatti, n. 123, come da delega in atti.

-Resistente-

Oggetto: accertamento natura discriminatoria.

PREMESSO CHE

- *.....* è un calciatore professionista nato a Lomé (Togo), entrato in Italia il 18 dicembre 2008, fuggito dal suo Paese di origine a seguito di persecuzioni politiche;
- il ricorrente, prima di lasciare il Paese di appartenenza, aveva fatto parte della Nazionale di Calcio del Togo;
- *.....* ha dunque presentato richiesta di asilo o protezione sussidiaria, domanda oggi oggetto di un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano;
- in relazione alla pendenza del giudizio citato il ricorrente ha ottenuto un permesso di soggiorno per la durata di cinque mesi, di volta in volta prorogato in attesa della definizione del giudizio avanti al Tribunale di Milano, con permesso di svolgere un'attività lavorativa;
- *.....* è ospite presso la Casa dell'Accoglienza Don Luigi Savaré in Lodi;
- il ricorrente ha iniziato a giocare nella squadra dell'oratorio Don Bosco di Lodi (G.S. Azzurra) durante il campionato 2008/2009 senza tuttavia ottenere il tesseramento FIGC; sicché in data 31 agosto 2009 l'Associazione G.S. Azzurra ha formalmente inoltrato la richiesta di tesseramento per il campionato 2009/2010, evidenziando l'importanza del predetto tesseramento ai fini dell'integrazione sociale del giocatore ricorrente;
- la procedura di tesseramento ha avuto esito negativo in quanto l'art. 40 comma 11 del N.O.I.F. (Norme organizzative interne della FIGC) dispone che *"i calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della Lega Nazionale Dilettanti, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente"*;

- il ricorrente, dunque, non ha ottenuto il tesseramento in quanto al momento della domanda era sì in possesso del permesso di soggiorno, ma tuttavia non valido fino al termine della stagione sportiva;
- tale sostanziale diniego ha impedito al ricorrente di disputare le partite di campionato 2009/2010 ed impedirà al giocatore di partecipare al prossimo campionato 2010/2011.

* * *

Ritenendo il requisito temporale di cui sopra (validità del permesso di soggiorno fino al termine della stagione sportiva) di natura discriminatoria, gli odierni ricorrenti muovono ricorso ai sensi degli articoli 44 D.Lgs. 286/98 e 4 D.Lgs. 215/03 per l'accertamento dell'illegittimità del comportamento della F.I.G.C. per l'irragionevole limitazione al diritto di ad ottenere il tesseramento per giocare presso la società sportiva GS Azzurra di Lodi.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, questo giudice

O S S E R V A

In via preliminare

1. Sulla giurisdizione del giudice ordinario.

- Sostiene la FIGC che la cognizione della odierna controversia spetterebbe o alla c.d. Giustizia sportiva (in forza di una sostanziale asserita autodichia della Federazione medesima) ovvero al giudice amministrativo, giacché con l'odierno ricorso si impugnerebbe di fatto una norma federale chiedendo la declaratoria di illegittimità di un atto amministrativo di portata generale per la violazione del principio di uguaglianza.
- L'eccezione è priva di fondamento.

L'art. 4 D.Lgs. 215/2003 stabilisce che *"la tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'art. 2 [atti discriminatori, n.d.s.] si svolge nelle forme previste dall'art. 44 c. da 1 a 6, 8 e 11 del testo unico"*, mentre l'art. 44 D.Lgs. 286/1998 così dispone: *"quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice [testualmente il comma successivo*

contiene ancora la dicitura "il Pretore", da intendersi pertanto sostituita da "il Tribunale in composizione monocratica", n.d.s.] può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione".

La domanda avanzata dal ricorrente lamenta pacificamente una condotta che si assume discriminatoria nella più ampia accezione fornita dall'art. 43 D.Lgs. 286/1998 secondo il quale per discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi deve intendersi "ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica".

Tale condotta, ove fosse accertata discriminatoria, avrebbe l'effetto di ledere direttamente il diritto soggettivo alla parità di trattamento ancorché tale comportamento discriminatorio risultasse posto in essere mediante l'adozione di un provvedimento o atto di portata generale di natura amministrativa, tanto che la domanda come formulata da _____ finisce conseguentemente per investire la tutela di diritti fondamentali dell'individuo.

Tutto ciò posto allora pare evidente che la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria discenda proprio dall'applicazione dei principi generali in tema di riparto della giurisdizione (contenuti negli artt. 102 e 103 Cost., nonché nell'art. 2 All. E. L. 2248/1865), atteso che l'odierno ricorso verte pacificamente in materia di diritti fondamentali dell'individuo (quale è senza dubbio il diritto a non subire discriminazioni) riconosciuti dall'ordinamento italiano, comunitario ed internazionale (artt. 2 e 3 Cost., artt. 12 e 13 Trattato CE, art. 6 Trattato UE, artt. 1-27 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo).

Orbene, così delineato l'oggetto del presente giudizio, si badi che la giurisdizione, al pari della competenza, si valuta sulla base della mera prospettazione della domanda e cioè indipendentemente dalla sua fondatezza nel merito, di talché non è corretto affermare che la carenza di giurisdizione discenderebbe dalla mancanza di discriminazione nel caso concreto.

In forza pertanto delle osservazioni poc'anzi svolte deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

2. Sulla legittimazione attiva di "Lodi Per Mostar ONLUS" e "ASGI- Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione".

L'art. 5 D.Lgs. 215/2003 riconosce che *"sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis [avverso gli atti discriminatori di cui sopra, n.d.s.], in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione"*.

Rileva il giudicante che sia "Lodi Per Mostar ONLUS" sia "ASGI- Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione" sono iscritte nell'elenco citato nella norma poc'anzi riportata, come provato dai docc. rispettivamente nn. 7 e 5 allegati al ricorso introduttivo.

Tali associazioni dunque, titolari di un interesse collettivo diffuso, sono formalmente riconosciute, per mezzo dell'inserzione in detto elenco, quali enti esponenziali degli interessi delle comunità straniere in Italia, svolgenti attività finalizzate alla sensibilizzazione degli stranieri ed in particolare alle tematiche legate al tema della discriminazione, come del resto emerge anche dai rispettivi Statuti.

* * *



Nel merito

3. Sulla discriminazione razziale.

3.1. Definizione.

Il concetto di discriminazione generalmente implica una *disuguaglianza* nel trattamento di situazioni simili ovvero una *uguaglianza* nel trattamento di situazioni dissimili, come emerge -tra l'altro- dall'art. 3 Cost..

La discriminazione dunque suppone necessariamente il riferimento ad un termine di paragone, onde apprezzare se -effettivamente- siano state poste in essere delle disuguaglianze ovvero delle uguaglianze illegittime.

In particolare l'art. 43 D.Lgs. 286/1998 sopra riportato introduce una clausola generale di non discriminazione, idonea a comprendere tra le varie ipotesi ivi previste sia le discriminazioni dirette che quelle indirette, purché tali comunque da incidere sui diritti umani e sulle libertà fondamentali.

Non pare superfluo inoltre evidenziare che per aversi discriminazione è irrilevante l'elemento soggettivo.

Invero è sufficiente -perché si realizzi una condotta discriminatoria- il fatto oggettivo della ridetta discriminazione.

Ciò che in altri termini rileva è l'esistenza o meno di una oggettiva violazione del principio di parità di trattamento, nei limiti in cui questo principio vive oggi, nel nostro ordinamento, tra italiani, cittadini comunitari ed extracomunitari, con particolare riferimento alle prestazioni sociali.

L'indagine odierna pertanto non riguarderà l'elemento soggettivo della F.I.G.C., bensì la oggettiva natura discriminatoria dell'art. 40 comma 11 del N.O.I.F..

3.2. Le fonti applicabili alla odierna fattispecie.

L'accertamento della condotta discriminatoria lamentata dallo Shaib Idrissou Biyao Kolou tiene conto delle seguenti fonti di diritto, nazionali ed internazionali. Senza pretesa di esaustività, il Tribunale non ritiene superfluo indicare qui di seguito la normativa più significativa nazionale ed internazionale quale strumento di conoscenza dei diritti sanciti nei confronti di ciascuno individuo senza distinzione alcuna, rilevato altresì che lo Stato di diritto cui il nostro ordinamento si ispira impone alla collettività, agli enti

pubblici e privati di conformarsi al rispetto delle norme che si vanno a citare e di promuovere la tutela dei diritti inviolabili della persona.

i. *Organizzazione delle Nazioni Unite.*

- Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, art. 2 ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione [...]; art. 7 tutti sono eguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
- Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione basate sulla religione o sul credo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 novembre 1981 art. 3, la discriminazione tra gli esseri umani per motivi di religione o di credo costituisce un affronto alla dignità umana [...].
- Dichiarazione sulla razza e sui pregiudizi razziali, adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 27 novembre 1978, art. 1, tutti gli esseri umani appartengono alla stessa specie e provengono dallo stesso ceppo. Essi nascono eguali in dignità e diritti e fanno parte integrante dell'umanità; tutti gli individui e tutti i gruppi hanno diritto di essere diversi, di ritenersi e di essere accettati come tali [...].
- Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 (legge 25 ottobre 1977, n. 881, GU 7 dicembre 1977, n. 333), art. 2, ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio [...] i diritti riconosciuti nel presente



Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione[...].

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 1965 (legge 13 ottobre 1975, n. 654, GU 23 dicembre 1975, n. 337).
- Convenzione contro la discriminazione nell'educazione, adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 14 dicembre 1960.
- Convenzione n. 111 sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni, adottata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) il 28 giugno 1958 (legge 6 febbraio 1963, n. 405, GU 6 aprile 1963, n. 93), art. 2, ogni Stato membro [...] s'impegna a formulare e ad applicare una politica nazionale tendente a promuovere, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, l'uguaglianza di possibilità di trattamento in materia di impiego e di professione, al fine di eliminare qualsiasi discriminazione in questa materia.
- Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 20 ottobre 2005 (legge 19 febbraio 2007, n. 19, GU 5 marzo 2007, n. 53).

ii. *Consiglio d'Europa.*

- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Roma 4 novembre 1950 (legge 4 agosto 1955, n. 848, GU 24 novembre 1955, n. 221), art. 14, il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o



di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. Protocollo 12 alla CEDU adottato a Roma il 4 novembre 2000, firmato dall'Italia, ma non ancora ratificato, art. 1, il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza discriminazione alcuna fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione [...].

- Carta sociale europea riveduta, adottata a Sfrasburgo il 3 maggio 1996, legge 9 febbraio 1999, n. 30, GU 23 febbraio 1999, n. 44, S.O., il godimento dei diritti riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale, la salute, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione.
- Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, adottata a Strasburgo il 1 febbraio 1995, (legge 28 agosto 1997, n. 302, GU 15 settembre 1997, n. 215).
- Risoluzione n. (2002) 8, recante lo Statuto della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 13 giugno 2002.
- Raccomandazione n. 20 'On hate speech' (1997) del Comitato dei Ministri che comprende tutte le forme ed espressioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza, tra cui l'intolleranza espressa in forma di nazionalismo aggressivo o di etnocentrismo, la discriminazione e l'ostilità contro le minoranze, i migranti e le persone di origine immigrata.



iii. Unione Europea.

- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata a Nizza dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione europea il 7 dicembre 2000, Capo III, uguaglianza, art. 20 e ss., art. 21, è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali [...].
- Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, 29 giugno 2000, concernente l'attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, recepita in Italia con il D.Lgs. 215/2003, art. 2, nozione di discriminazione.
- Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, recepita in Italia con il d. lgs 216/2003, art. 2, nozione di discriminazione.
- Decisione 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale, art. 7, diversità e lotta contro la discriminazione, art. 8, parità fra uomini e donne.

iv. Normativa italiana.

- Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215, art. 2, nozione di discriminazione.
- Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216, art. 2, nozione di discriminazione.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" art. 44, azione civile contro la discriminazione.

* * *

Sulla base dei principi sopra menzionati deve dunque essere condotta l'odierna indagine in merito all'accertamento della lamentata natura discriminatoria dedotta dai ricorrenti.

4. Sull'omesso tesseramento di

da parte della

F.I.G.C.

L'art. 40 comma 11 del N.O.I.F. (Norme organizzative interne della F.I.G.C.) dispone che *"i calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della Lega Nazionale Dilettanti, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente"*.

Lamentano i ricorrenti che tale norma sia discriminatoria nella parte in cui, al fine dello svolgimento di una attività sportiva, impone un requisito ulteriore rispetto alla mera regolarità del soggiorno e cioè un -irragionevole ed ingiustificato- requisito temporale, richiedendo cioè che il cittadino extracomunitario possieda un permesso di soggiorno valido fino al termine del campionato, anziché il mero permesso di soggiorno, non presentando alcuna ragionevole giustificazione il ridetto requisito temporale.

* * *

La doglianza merita accoglimento.

4.1. Sulla natura discriminatoria dell'art. 40 comma 11 del N.O.I.F.

Nella nozione di discriminazione debbono essere ricompresi tutti i casi nei quali un individuo si trova ad essere trattato in condizioni meno favorevoli di un altro individuo, senza adeguata giustificazione.

Nella specie al ricorrente, cittadino extracomunitario, regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, non è concesso il tesseramento F.I.G.C. nonostante la regolare permanenza in Italia.

Tale circostanza è evidentemente discriminatoria in quanto lo ;

, soggiornando regolarmente sul territorio dello Stato, non ha comunque accesso al tesseramento F.I.G.C. cui invece possono accedere tutti gli altri cittadini italiani e comunitari che, al pari del ricorrente, godono dei medesimi diritti civili, soggiornando tutti regolarmente sul territorio dello Stato.

La differenza di trattamento tra cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari (in danno solo di questi ultimi) non si fonda -si badi- sulla regolarità del soggiorno in Italia, bensì su un requisito temporale (validità del permesso fino al termine del campionato) privo di qualunque logica e giustificazione apprezzabile.

Alcun interesse né pubblico né della F.I.G.C. né delle società sportive è tutelato da una restrizione siffatta, né qualsivoglia altro interesse -di giuridico apprezzamento- rischia di essere pregiudicato dal tesseramento di un giocatore regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, ma con un permesso di soggiorno non valido fino al termine del campionato.

La stessa difesa della F.I.G.C. infatti non è stata in grado di indicare quali potrebbero essere le ragioni e gli interessi sottesi al requisito temporale in esame.

La memoria di costituzione infatti si compone:

- A) di una eccezione sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- A.1.) di una eccezione sulla incompetenza del giudice ordinario;
- B) del merito della discriminazione oggetto del ricorso.

Solo al punto B) pertanto la F.I.G.C. affronta la dedotta natura discriminatoria dell'art. 40 comma 11 del N.O.I.F. senza tuttavia dare alcuna giustificazione al requisito temporale imposto oltre alla regolarità del soggiorno.

Invero, nelle poche righe dedicate a tale questione, la Federazione resistente giustifica il negato tesseramento confondendo il requisito del regolare soggiorno sul territorio con quello, temporale, richiesto in aggiunta al permesso di soggiorno medesimo.

Testualmente, la F.I.G.C., alle pagg. 11 e 12 della propria memoria difensiva deduce che:

- *“nessuno vuole discriminare il Sig. ed impedirgli di praticare la attività calcistica, qualora sia in regola con il permesso di soggiorno”;*
- *“tale permesso di soggiorno deve essere valido fino al termine della stagione sportiva, in quanto certamente la FIGC non può avallare la presenza di un extracomunitario nel nostro Paese, in una condizione di irregolarità”;*
- *a sostegno della propria tesi difensiva, la FIGC assume che “consentendo la permanenza di un extracomunitario privo del permesso di soggiorno la Federazione potrebbe incorrere in un reato di correttezza”;*
- *inoltre la Federazione, come obiettiva giustificazione del requisito in esame di cui all'art. 40 comma 11 del N.O.I.F., asserisce che i limiti previsti al tesseramento di calciatori extracomunitari siano stabiliti “anche a tutela dei vivai nostrani”;*
- *in forza pertanto di tali considerazioni la Federazione invita lo
a “mettersi in regola per poter soggiornare regolarmente in Italia”*

Orbene, la difesa della Federazione sostanzialmente ritiene che lo
non abbia diritto al tesseramento in quanto il ricorrente non soggiornerebbe regolarmente sul territorio dello stato.

L'assunto è chiaramente privo di fondamento e sconfessato dalla documentazione in atti da cui emerge che al momento della presentazione della domanda alla F.I.G.C. il giocatore ricorrente era in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Il Tribunale rileva inoltre che le uniche giustificazioni allegate a sostegno del requisito temporale richiesto dall'art. 40 N.O.I.F. cit, attengono:

- *al rischio per la Federazione di “incorrere in un reato di correttezza” senza tuttavia precisare quale sia la norma penale -in ossequio al generale ed indefettibile principio di legalità- che preveda e punisca il non meglio precisato “reato di correttezza”;*
- *alla necessità di “tutela dei vivai nostrani”, ammettendo con ciò una*

sostanziale preferenza per i giocatori italiani, in aperto spregio a tutte le norme nazionali ed internazionali ampiamente sopra riportate che impongono il rispetto dell'indefettibile principio di parità di trattamento cui si informano le odierne società civili.

In particolare appare apertamente violata la Raccomandazione n. 20 "*On hate speech*" (1997) sopra citata, giacché la dedotta "*tutela dei vivai nostrani*" concreta un sostanziale fenomeno di etnocentrismo, modello sociale eticamente inaccettabile come statuito anche dalla Raccomandazione poc' anzi citata.

4.2. Sulla ragionevole correlabilità tra il requisito richiesto e lo scopo perseguito dalla norma.

A fronte delle ragioni dedotte dalla F.I.G.C., prive di logica e di apprezzabilità giuridica, non pare superfluo al Tribunale sottolineare che l'eventuale trattamento diversificato tra due persone o due gruppi di persone deve essere supportata da una *ragionevole correlabilità* tra il requisito richiesto e lo scopo perseguito dalla norma.

Nella specie il requisito temporale richiesto non appare ragionevole, né tantomeno giustificato da un apprezzabile scopo giuridico o sociale, tanto che la stessa Federazione limita la propria difesa alla necessità di evitare la responsabilità dal "*reato di correttezza*" e di "*tutela dei vivai nostrani*".

Al riguardo non pare superfluo porre in evidenza gli sforzi del legislatore nazionale ed internazionale, nonché dell'interprete nei vari arresti giurisprudenziali tesi entrambi a riconoscere, a garantire e ad applicare il primario principio di uguaglianza e di parità di trattamento.

In particolare, la Corte di Strasburgo ha più volte affermato che l'art. 14 della C.E.D.U. vieta di trattare in modo diverso, senza giustificazione obiettiva e ragionevole, persone poste in situazioni comparabili.

Detta Corte ha dunque stabilito che l'eguaglianza di trattamento è violata se la distinzione non ha giustificazione oggettiva e ragionevole. L'esistenza di una tale giustificazione deve essere valutata in relazione allo scopo e agli effetti della misura considerata, tenuto conto dei principi che prevalgono

generalmente nelle società democratiche.

Una distinzione di trattamento nell'esercizio di un diritto consacrato dalla Convenzione non deve solo perseguire uno scopo legittimo, tanto che l'art. 14 si intende violato anche quando sia chiaramente dimostrato che non esiste alcun rapporto ragionevole di proporzionalità tra mezzi impiegati e scopo perseguito.

Il medesimo principio è stato affermato dalla Corte Costituzionale, la quale ha evidenziato che *"l'individuazione delle categorie dei beneficiari - necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie- debba essere operata, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza, in quanto al legislatore è consentito introdurre regimi differenziati soltanto in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale"*. (cfr. Corte Costituzionale 432/05).

Orbene, nella fattispecie odierna, non essendo enucleabile altra *ratio* che non sia quella di introdurre una preclusione destinata a scriminare gli aspiranti calciatori extracomunitari in quanto tali, l'art. 40 N.O.I.F. cit. si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. e con tutte le norme sopra richiamate volte a contrastare qualsivoglia forma di discriminazione, perché lo specifico requisito della validità del permesso di soggiorno fino al termine del campionato appare come condizione illogica, irragionevole, non giustificata, incoerente e contraria ai principi di parità di trattamento a parità di condizioni.

4.3. Sullo svolgimento dell'attività sportiva come espressione della propria personalità.

Lo svolgimento di una attività sportiva alla quale un calciatore professionista dedica le proprie energie ed il proprio tempo in maniera consistente non può che costituire *ex se* esplicazione della propria personalità.

Tale valore è riconosciuto e tutelato dall'art. 3 Cost. in forza del quale l'attività sportiva deve essere intesa quale strumento per il *pieno sviluppo della persona umana*, che nella specie appare particolarmente delicato a fronte della storia passata ed attuale del Paese di provenienza del ricorrente, degli eventi subiti e di ogni altra circostanza connessa al dramma della Repubblica del Togo.

Basti pensare infatti che recentemente, il giorno 8 gennaio 2010, i pullman su cui viaggiavano i giocatori della squadra nazionale di calcio del Togo sono stati vittima di un attacco terroristico che ha provocato morti e feriti.

Sebbene il ricorrente non sia stato vittima del predetto attacco terroristico, osserva tuttavia il Tribunale che un episodio siffatto non può non incidere nella vita e nelle speranze del ricorrente, la cui personalità di giocatore di calcio professionista è giocoforza compromessa sapendo che di fatto sarà per lui impossibile riprendere a breve la propria carriera sportiva nel Paese di provenienza.

Pertanto unico luogo in cui sviluppare la propria persona in quanto giocatore di calcio non può che essere l'estero, nella specie l'Italia, Paese che, in quanto Stato civile, riconosce lo sviluppo della persona umana non solo ai sensi della citata Carta Costituzionale, ma altresì in forza delle molteplici fonti di diritto internazionale e comunitario cui il nostro ordinamento ha il dovere di uniformarsi.

La F.I.G.C., per contro, quanto all'art. 40 N.O.I.F. cit., non ha inteso uniformarsi alle più volte citate fonti di diritto, impedendo così lo sviluppo della personalità dello , le cui vicende umane ben avrebbero meritato da parte della Federazione una maggiore considerazione a fronte della particolare attenzione e sensibilità che la comunità internazionale da decenni invece ripone nella lotta ad ogni forma di discriminazione e per lo sviluppo dei Paesi e dei cittadini extracomunitari non solo sotto il profilo meramente economico, bensì anche per tutto ciò che attiene alla istruzione, alla famiglia, alla salute e ad ogni aspetto della persona umana, affinché ciascuno straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno possa sviluppare la propria personalità al pari degli altri cittadini.

Lo sforzo della Comunità internazionale, cui si è uniformata oramai da tempo la Comunità Europea e l'ordinamento italiano, è dunque finalizzato alla tutela della dignità umana laddove lo sviluppo della personalità ne costituisce un elemento indefettibile.

Per contro, la F.I.G.C., negando il tesseramento dello Shaib Idriou Biyou



Kolou, ha voluto tutelare "*i vivai nostrani*" e limitare il rischio per la Federazione di "*incorrere in un reato di correttezza*" (cfr. pagg. 11 e 12 della comparsa di costituzione della resistente).

Questo giudicante -sebbene sia ovvio- non può tuttavia non porre in evidenza che le motivazioni addotte dalla Federazione sono oltremodo recessive rispetto all'esigenza ed all'obbligo per un Paese civile (e per le Federazioni sportive in esso riconosciute, quale la F.I.G.C.) di tutelare la dignità umana sotto ogni sua forma ed espressione, ed ancor più laddove il soggetto che dovrebbe ricevere tali attenzioni soggiorni del tutto regolarmente sullo Stato italiano come lo Shaib Idrissou Biyao Kolou.

4.4. Sullo svolgimento dell'attività sportiva come strumento di integrazione sociale.

Quanto sopra evidenziato ha altresì rilevanza collettiva e sociale.

Invero, il rispetto della diversità nella vita pubblica è uno dei punti di maggiore consistenza ai fini della integrazione multi-etnica e del dialogo interculturale.

È, infatti, nelle relazioni sociali che si sviluppano la capacità di condivisione e convivenza nel rispetto della diversità e delle identità culturali.

Basti pensare, per esempio, proprio allo sport e ad ogni competizione e luogo sportivo, in cui la partecipazione di soggetti appartenenti a diverse identità culturali -sia come giocatori che come spettatori- sviluppa la capacità di condivisione e convivenza nel contesto sportivo, nonché nel più ampio contesto sociale nella sua totalità considerato.

I limiti posti al tesseramento di giocatori extracomunitari nelle federazioni sportive impedisce tale *iter* di integrazione.

La gravità di casi come questi può essere meglio apprezzata se si pensa alla situazione di quei giovani non comunitari nati in Italia da genitori entrambi stranieri che, in una fase di sviluppo psico-fisico delicata per tutti, scoprono (e subiscono) questa loro differenza rispetto a coetanei ed amici con i quali, fino ad allora, avevano condiviso numerose esperienze.

Ma anche per coloro (come il ricorrente) che non siano nati in Italia, rimane comunque grave l'esclusione da un'attività sportiva che dovrebbe avere un

ruolo educativo e di socializzazione importante, per il giocatore medesimo e per la collettività stessa.

4.5. Sullo svolgimento dell'attività sportiva come possibilità di fonte di reddito.

Non da meno, la limitazione che il ricorrente subisce per la previsione contenuta nell'art. 40 N.O.I.F. cit. si riflette anche per ciò che concerne le libertà fondamentali in campo economico.

Invero il giocatore di calcio deve essere considerato come un lavoratore, per il quale il tesseramento si pone di fatto quale *conditio sine qua non* per potere partecipare a campionati sportivi professionisti, per beneficiare di un reddito, nonché per godere delle usuali *chances* di porsi in evidenza tra i giovani talenti agli occhi delle grandi squadre.

Anche sotto questo profilo, la discriminazione subita dal ricorrente non appare giustificata.

Anzi, la natura discriminatoria è provata e confermata dalla stessa F.I.G.C. che -come già più volte evidenziato- pretende di volere illegittimamente tutelare i *vivai nostrani* onde evitare evidentemente che giocatori extracomunitari, di maggiore preparazione atletica e talento, possano essere preferiti a giocatori italiani.

Appare del tutto evidente che una siffatta volontà della Federazione tende sostanzialmente ad ostacolare l'ingresso nel mondo sportivo di giovani giocatori che -regolarmente soggiornanti in Italia- non possono tuttavia dimostrare le proprie capacità professionistico-sportive per il timore della Federazione di vedere i giocatori italiani preferiti a giocatori extracomunitari, e ciò in palese contrasto col dovere di terzietà cui la F.I.G.C. deve attenersi, essendo chiamata per sua natura a tutelare (nell'ambito dell'attività di tesseramento) non interessi *nostrani*, bensì interessi pubblici che nella limitazione di cui all'art. 40, comma 11, cit. non si ravvisano.

* * *

Per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti merita accoglimento, avendo il giudicante ritenuto che:

- i. il diritto allo svolgimento di un'attività sportiva, per di più a livello professionistico, rientra senza dubbio in quelle libertà fondamentali di cui all'art. 43 D.Lgs. 286/1998;
- ii. la richiesta di un requisito aggiuntivo rispetto alla mera regolarità del soggiorno (cioè un permesso di soggiorno valido fino al termine del campionato) debba essere dichiarata illegittima e discriminatoria sulla base dell'art. 43 D.Lgs. 286/1998.

In altre parole la richiesta di un requisito siffatto comporta per il ricorrente - senza alcuna ragionevole ed apprezzabile giustificazione- una distinzione, una esclusione ed una restrizione basata sulla mera origine nazionale, con l'effetto di impedire il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, in condizioni di parità con altri giocatori, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo economico, sociale e culturale ed in ogni altro settore della vita pubblica ad essi collegati.

A nulla rileva che il campionato 2009/2010 stia volgendo al termine, in quanto l'accertamento della natura discriminatoria del comportamento della F.I.G.C. reca *in re ipsa* un interesse ad agire che ben può prescindere dal concreto interesse al tesseramento, presentandosi tale circostanza piuttosto quale mera conseguenza all'accertamento della discriminazione in questione.

Accertamento che, comunque, laddove il ricorrente dovesse soggiornare regolarmente sul territorio italiano, dovrà consentire il tesseramento di Shaib Idrissou Biyao Kolou per il campionato 2010/2011.

La gravità del comportamento della F.I.G.C., che -a fronte dei decennali sforzi profusi da parte della Comunità internazionale, del legislatore italiano e della giurisprudenza nazionale ed internazionale avverso ogni forma di diseguaglianza e discriminazione- ha comunque negato il tesseramento dello
 sulla scorta di motivazioni non giuridicamente e socialmente apprezzabili, comporta la pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.Lgs. 215/03, su'un quotidiano a diffusione nazionale con le modalità meglio precisate in dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio in



assenza di nota spese, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi, pronunciando *ex art.* 44 D.Lgs. 286/98 ed art. 4 D.Lgs. 215/03 nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) **accoglie** il ricorso proposto da _____ da Lodi Per Mostar ONLUS e da ASGI-Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione;
- 2) **accerta e dichiara** il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e consistente nell'aver previsto, tra i requisiti per il tesseramento dei calciatori italiani all'art. 40, comma 11, N.O.I.F., il possesso di titolo di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente;
- 3) **accerta e dichiara** il diritto di _____ ad essere iscritto e tesserato alla F.I.G.C. per il campionato 2009/2010 presso la società sportiva "GS Azzurra" di Lodi;
- 4) **ordina** alla F.I.G.C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il tesseramento di _____ per il campionato 2009/2010;
- 5) **ordina** alla F.I.G.C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la pubblicazione della decisione di cui in motivazione, a proprie spese, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, mediante l'adeguata inserzione sul quotidiano "La Gazzetta dello Sport" della seguente sintesi: "Il Tribunale di Lodi, nel ricorso promosso da _____, da Lodi Per Mostar ONLUS e da ASGI-Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione contro la F.I.G.C., con ordinanza del 13 maggio 2010, ha accertato e dichiarato la natura discriminatoria, basata sull'origine nazionale, dell'art. 40, comma 11, N.O.I.F. (Norme organizzative interne della F.I.G.C.) nella parte in cui tale norma impone ai giocatori extracomunitari, al fine di ottenere il tesseramento, il possesso del permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente, anziché il mero possesso del permesso di soggiorno";
- 6) **condanna** la F.I.G.C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla

rifusione delle spese di lite in favore di _____, di Lodi
Per Mostar ONLUS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di
ASGI-Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, pari a complessivi ad € 5.000,00 oltre rimborso
forfettario spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Lodi, il 13 maggio 2010
Si comunichi a mezzo fax.

Il giudice

(Federico Salmeri)

